

	 Ministero dell'istruzione – <b>Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” – VAIC86600x</b> Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) <b>Tel.</b> 0331/684288 <b>Fax</b> 0331695999 <b>E-mail</b> <a href="mailto:VAIC86600x@istruzione.it">VAIC86600x@istruzione.it</a> <b>Sito:</b> <a href="http://www.comprensivocrespi.edu.it">www.comprensivocrespi.edu.it</a> <b>PEC:</b> <a href="mailto:VAIC86600x@pec.istruzione.it">VAIC86600x@pec.istruzione.it</a>	
---	---	---

Prot. N. 1561

Busto Arsizio, 31/03/2022

Ai gentili genitori

A tutti i docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Al Sito Web dell'Istituto

**Oggetto: organizzazione scolastica a seguito del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid - 19

**VISTO** il piano per la DDI d'Istituto redatto secondo le Linee guida nazionali per la Didattica Digitale Integrata del 07/08/2020

**VISTO** il **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

**VISTO** il **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

**VISTO** il **DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza**

**VISTA** la Nota MI n. 410 del 29/03/2022 - aggiornamento delle modalità di gestione in ambito scolastico dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

**VISTE** le Disp. 0043815 di ATS Insubria -Istruzioni operative per le mense scolastiche dal 01/04/2022 - del 30/03/2022

**VISTO** il Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 del Ministero dell'Istruzione del 31/03/2022

Sentito il Responsabile della sicurezza, il Presidente del Consiglio di Istituto, la R.S.U.

### **DISPONE**

## **il progressivo rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19**

*“A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]”* (art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 come sostituito, dal 1° aprile 2022, dall'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022)

Si riportano di seguito gli articoli più salienti e le disposizioni connesse con l'organizzazione e gestione della classe. Per quanto riguarda lo stato vaccinale, i congedi e permessi del personale si fa riferimento direttamente al D.L. 24 del 24 marzo 2022 pubblicato sul sito.

Si evidenzia, però, che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, 1 n. 52. In ogni caso, per la verifica di tali requisiti continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate.

## **Gestione dei casi di positività e attività in presenza dal 1 aprile 2022 secondo la nota MI 410/2022**

<b>Segmento scolastico</b>	<b>Numero casi positività</b>	<b>Disposizioni del dirigente scolastico</b>	<b>Riammissione a scuola</b>
<b>Scuola dell'Infanzia</b> sistema integrato di educazione e di istruzione (c. 2) NB: “In assenza e fino a tre casi di positività [...] solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di	almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del	l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo	alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test

<p>dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)" (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione</p>
<p><b>Scuola primaria e secondaria di primo grado</b> Scuola del primo ciclo (c. 3)</p>	<p>almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto</p>	<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.</p>

	<p>con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 30 marzo 2022</p> <p>Documento a cura dell'ANP, tutti i diritti riservati considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>		
--	---	--	--

### ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

**L'art. 4 del D.L. 24/2022 inserisce l'art. 10-ter del D.L. 52/2021** “A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.” “...per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell' autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

## **CASI DI POSITIVITA' E DIDATTICA A DISTANZA**

### **L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021:**

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

## **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

### **L'art. 9, c. 3, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020:**

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

## **MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA**

### **L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, si continuano ad applicare le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° In previsione la sottoscrizione dell'aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022.

## **INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI**

**L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):** “c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti”.

Per la tutela degli alunni e del personale e consentire un effettivo graduale ritorno all'ordinario, si continuerà a limitare il più possibile gli ingressi del personale esterno.

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**L'art. 10-quater del D.L. 52/2021 è stato inserito dall'art. 5, c. 1, del D.L. 24/2022.** Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Fino al 30 aprile 2022 si prevede l'obbligo di indossare mascherine di tipo

FFP2: - per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

### **RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022**

Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994). Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022). La programmazione settimanale della scuola primaria e i consigli di classe, pertanto, si terranno in presenza. Tuttavia il Collegio dei Docenti continuerà ad essere svolto in modalità online per evitare assembramenti. Si valuterà di svolgere in modalità online anche le sedute del Consiglio di Istituto per rendere la partecipazione più agevole a tutti i membri.

### **EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE**

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. Si consiglia di prevedere ugualmente un adeguato distanziamento e di privilegiare lo svolgimento all'aperto di tali attività e comunque garantire sempre nei locali chiusi la corretta e costante aerazione.

### **DISABILITA' E INCLUSIONE SCOLASTICA**

E' confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della "*necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, sia consentito loro "... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza*".

### **SCUOLA IN OSPEDALE**

Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento con il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero.

### **USCITE DIDATTICHE**

**L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24** prevede "*la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la*

*partecipazione a manifestazioni sportive*”. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), si valuterà la fattibilità delle proposte alla luce delle delibere del C.d.I.

## SCUOLA DELL’INFANZIA VILLA SIOLI

**Si mantiene l’attuale organizzazione.**

## SCUOLA PRIMARIA

Sono ripristinati i gruppi classe originari e gli alunni seguiranno il tempo scuola scelto dalle famiglie al momento dell’iscrizione.

### Plesso Morelli di via Toce:

classe	Tempo scuola settimanale
I A	30 h
I B	27 h
II A	30 h
II B	27 h
III A	30 h
III B	27 h
IV A	30 h
IV B	27 h
V A	30 h
V B	27 h

**Ingresso per tutte le classi tutti i giorni della settimana alle ore 8 dall’ingresso principale di via Toce**

**Per le classi con 30 h settimanali :**

martedì, giovedì uscita alle ore 12:30

lunedì - mercoledì - venerdì uscita alle ore 12:00 con rientro pomeridiano dalle 13:30 alle 16:30

**Per le classi con 27 h settimanali :**

martedì, giovedì uscita alle ore 12:30

lunedì - mercoledì e venerdì uscita alle ore 12:00

lunedì e mercoledì rientro pomeridiano dalle 13:30 alle 16:30

**Plesso Crespi in via Maino**

classe	Tempo scuola settimanale
I A	30 h
I B	30 h
II A	30 h
II B	30 h
III A	30 h
III B	30 h
IV A	30 h
IV B	27 h
V A	30 h

**Ingresso (tutti i giorni della settimana) ore 8 dall'ingresso principale in via Maino**

**Uscita martedì e giovedì ore 12:30**

**Uscita lunedì mercoledì e venerdì ore 12:00**

**Rientro pomeridiano 13 :30**

**Uscita lunedì mercoledì e venerdì 16:30**

**La classe con 27 h non ha il rientro pomeridiano del venerdì**

**Sant'Anna di via Comerio**

classe	Tempo scuola settimanale
I A	40 h
I B	40 h



II A	40 h
III A	40 h
III B	40 h
IV A	40 h
V A	40 h

**Tutte le classi seguono il tempo pieno (40 ore settimanali)**

**Ingresso ore 8 - uscita ore 16 (dagli attuali cancelli di ingresso e di uscita)**

## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCHWEITZER

**Plesso Morelli in via Toce:** a partire dal giorno **20/04/2022** le classi IIB - III B - II E - III E torneranno a seguire nel plesso del bacino di appartenenza. Fino al giorno 13/04/2022 rimarranno nelle attuali classi di via Comerio per poter permettere alle ragazze e ai ragazzi l'espletamento delle prove INVALSI.

**Plesso Crespi di via Mainò:** le classi attualmente dislocate presso l'oratorio di San Giuseppe in via dei Sassi rientreranno nel plesso principale di via Maino presumibilmente a partire dal giorno 4/04/2022 e in ogni caso non appena l'Ente addetto effettuerà il trasloco degli arredi.

**In via Maino l'ingresso e l'uscita della secondaria avverrà per tutte le classi da via Bellini.**

**In via Comerio nel quartiere di Sant'Anna:** le classi entreranno mantenendo gli ingressi e le uscite dagli attuali cancelli a seconda dell'ubicazione delle aule.

## MENSA SCOLASTICA

Si comunica che **nel pieno rispetto della nota dell'ATS Insubria del 30/03/2022** durante i pasti sarà garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro. "Visto il D.L. 24/03/22 n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", si ricorda alle SSLL che all'art. 5 lettera b, del sopracitato Decreto è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pertanto tale distanza sarà da considerare obbligatoria nei locali refettori."

**I locali mensa di via Comerio saranno ripristinati dal giorno 20/04/2022.** Gli alunni vi accederanno secondo turnazioni prestabilite. Fino a tale data le bambine e i bambini di Sant'Anna continueranno a consumare i pasti in classe. Al fine di garantire il sopracitato distanziamento **la classe**

**IV A** continuerà ad essere divisa in due gruppi fino al giorno 13/04/2022. **Sarà riunita il giorno 20/04/2022** quando sarà possibile usufruire dei locali della mensa per il pranzo.

**I locali mensa di via Maino saranno utilizzati dal 04/04/2022 secondo turni scaglionati.**

Gli alunni di via Toce non usufruiscono del servizio mensa all'interno dell'edificio scolastico.

Si ricorda a tutti i gentili utenti, personale docente e non docente, che il rischio epidemiologico non è ancora scongiurato. Per questo motivo la Dirigenza esorta al massimo rispetto dell'osservanza delle regole sanitarie, l'uso della mascherina, l'aerazione e l'igienizzazione. Grazie all'attenzione alle regole e al buon senso riusciremo gradualmente a condurre una vita comunitaria sempre più tranquilla e serena.

Nel porgere cordiali saluti si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Armida Truppi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, co.2 del dlgs. n° 39/93